

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di

Giuseppe Battarino • Magistrato, collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali
Silvia Massimi • Avvocato, consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

UN CASO DI MISCELAZIONE TRA RIFIUTI SANITARI E RIFIUTI SOLIDI URBANI

Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 34774 del 26 novembre 2020 - 7 dicembre 2020

La Cassazione, nell'ambito di un procedimento cautelare, è tornata a pronunciarsi in ordine al delitto di traffico illecito di rifiuti disciplinato all'art. 452-quaterdecies c.p. con particolare riferimento alla disciplina prevista in tema di rifiuti sanitari. L'occasione è del tutto particolare e si collega al tema dei salvataggi in mare.

Il procedimento trae origine dall'esame delle modalità con cui un agente marittimo, indagato, avviava allo smaltimento i rifiuti solidi prodotti sulle navi delle organizzazioni non governative Medici senza frontiere, Vos Prudence e Aquarius nel corso delle operazioni di salvataggio e assistenza medica dei migranti, condotte nel mar Mediterraneo nel periodo compreso tra gennaio 2017 e maggio 2018. Più precisamente, la condotta in contestazione era consistita nella classificazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo come rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi, a seconda dei casi, e nel loro successivo smaltimento con le modalità meno onerose previste per i Rsu.

A seguito delle indagini espletate, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un decreto di sequestro preventivo, in via diretta e per equivalente fino alla concorrenza della somma di euro 460.315,56 a carico dell'indagato, ritenuto responsabile del collegamento tra le singole Ong e il canale di avviamento allo smaltimento dei rifiuti prodotti sulle navi. Il provvedimento cautelare veniva impugnato avanti il Tribunale del riesame, che provvedeva all'annullamento del decreto ritenendo insussistenti i presupposti del reato di traffico illecito di rifiuti.

Il Tribunale del riesame nella ricostruzione del "sistema" in contestazione ha ricondotto i rifiuti raccolti a bordo delle navi Vos Prudence e Aquarius ai rifiuti sanitari infetti, trattandosi di rifiuti derivanti dalla assistenza sanitaria prestata ai migranti a bordo delle navi, ivi compresi indumenti a rischio di contaminazione da agenti patogeni e virus infettivi, nonché rifiuti alimentari, che sono riconosciuti potenziali veicoli per contatto diretto di microrganismi, virus e tossine. Tuttavia ha escluso la configurabilità dell'art. 452-quaterdecies c.p. in ragione del fatto che risultavano assenti un allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate richieste dalla norma per la configurazione del delitto.

Il procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione, rilevando l'erroneità, da un lato, della configurabilità degli indizi del traffico illecito di rifiuti, e dall'altro lato, della rideterminazione del profitto compiuta dai giudici del riesame, evidenziando che vi erano state più operazioni ripetute nel tempo di smaltimento di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con la predisposizione di mezzi e attività organizzate idonee a ritenere fondato il reato.

Nel sistema ingegnato – e censurato dall'accusa – i rifiuti sanitari a rischio infettivo erano stati sistematicamente qualificati e classificati dall'indagato come rifiuti urbani e, a seconda dei casi, rifiuti speciali, e quindi avviati allo smaltimento con l'applicazione della tariffa

più vantaggiosa prevista per questi ultimi, pari a otto euro circa per ciascun sacco di rifiuti solidi indifferenziati; tale tariffa era stata concordata dall'indagato con i rappresentanti delle Ong (soggetti estranei all'odierno procedimento) operanti in vari porti italiani, previa classificazione dei rifiuti quali generici rifiuti urbani o speciali. Secondo tale tesi, quindi, il meccanismo fraudolento aveva consentito all'indagato di acquisire l'esclusiva nella gestione dei rapporti di agenzia con le associazioni Msf, Save the children e Open arms.

In secondo luogo, il pubblico ministero ha censurato il criterio adottato dal Tribunale per rideterminare il profitto del reato, relativamente ai risparmi di spesa conseguiti dalle Ong (l'ingiusto profitto è comunque elemento essenziale per la configurazione del traffico illecito di rifiuti). Nello specifico, secondo la tesi dell'accusa ricorrente, il risparmio di spesa conseguito dalle Ong attraverso l'illecito smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi non è circoscrivibile solo al minor costo sostenuto per lo smaltimento dei predetti rifiuti, in quanto, partendo dal presupposto imprescindibile che a livello procedurale l'illecita miscelazione tra rifiuti urbani e rifiuti sanitari pericolosi comporta l'obbligo di smaltimento dell'intero secondo la disciplina dei rifiuti sanitari di cui al Dpr n. 254 del 2003, il risparmio di spesa conseguito dalle Ong deve ritenersi pari alla differenza tra il costo sostenuto per lo smaltimento di tutti i rifiuti e quello che avrebbe dovuto essere speso per smaltirli tutti come rifiuti sanitari pericolosi, essendo questa la procedura imposta dalla legge nei casi di contaminazione dei rifiuti solidi urbani a seguito della miscelazione con quelli sanitari.

La singolarità della situazione di fatto, e l'esistenza di un parallelo procedimento a carico di rappresentanti delle Ong, non riducono la rilevanza della pronuncia della Cassazione, a fronte della varietà e frequenza delle ipotesi di miscelazione di rifiuti, e tra essi, di particolare sensibilità in questa fase, di rifiuti sanitari.



FOTO: RA-BOE - WIKIPEDIA - CC-BY-SA 3.0